

Etilometri precursori non tarati. Quali le conseguenze per gli automobilisti?

Risposta del 6 maggio 2024 all'[interpellanza n. 2453](#) presentata il 12 aprile 2024 da Marco Passalia

PASSALIA M., INTERPELLANTE - L'interpellanza nasce da una serie di dubbi creatisi in queste ultime settimane, dopo che numerosi cittadini ci hanno contattato mettendo in dubbio il fatto che gli etilometri usati dalle forze di polizia durante dei recenti controlli per verificare l'alcolemia dei conducenti fossero correttamente tarati e quindi rispettosi delle norme vigenti. Non nascondiamo naturalmente che la vicenda che ha toccato il Consigliere di Stato Norman Gobbi abbia destato in noi molte perplessità. In tal senso abbiamo posto una serie di domande al fine di poter finalmente fare chiarezza sul tema e di capire quali sono le "regole del gioco" in materia, e ciò a beneficio, oltre che di noi deputati, anche della popolazione.

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO¹ - Rispondo di seguito a un'interpellanza ritenuta urgente dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, ma che in termini del tutto astratti chiede lumi su procedure codificate da leggi e ordinanze federali, alla cui consultazione si potrebbe dunque rinviare, come peraltro avverrà in parte.

1. *Quanti etilometri precursori sono attualmente in dotazione della Polizia cantonale, dove sono stazionati, chi ne può fare uso e a quali condizioni?*

La Polizia cantonale ha in dotazione 118 etilometri precursori, assegnati ai reparti di gendarmeria; ogni agente ne può fare uso.

2. *È prevista una formazione per l'utilizzo di questi apparecchi? Chi è tenuto a sottoporsi a tale formazione in seno al Corpo di polizia?*

La formazione avviene nell'ambito di quella biennale di base prevista per l'ottenimento del brevetto federale.

3. *Questi etilometri sono numerati? Ce ne sono di riserva?*

Sì.

4. *Quando un automobilista può/deve essere sottoposto ad un accertamento etilometrico (indicare anche la prassi eseguita)?*

5. *Una volta ottenuto il risultato, quando e in che modalità questo dato è ufficiale e utilizzabile? Lo stesso va sempre menzionato nel rapporto di polizia? Quali sono le sanzioni previste in caso di accertamento di alcolemia nel sangue? A quali condizioni si deve obbligatoriamente procedere ad un test probatorio?*

Gli automobilisti, come tutti i conducenti, possono sempre essere sottoposti all'accertamento etilometrico, giusta l'art. 55 della [Legge federale sulla circolazione stradale](#) (LCStr); l'accertamento dell'idoneità alla guida è obbligatorio in caso di incidente con ferimento o in presenza di infrazioni medio-gravi o gravi.

¹ Il Consigliere di Stato Claudio Zali interviene quale responsabile politico ad interim della Polizia cantonale; si veda: [comunicato stampa](#): *Supplenza nella responsabilità politica della Polizia cantonale*, Consiglio di Stato, 27 marzo 2024.

L'impiego degli etilometri è regolato nell'[Ordinanza sul controllo della circolazione stradale](#) (OCCS) e nell'[Ordinanza dell'USTRA concernente l'Ordinanza sul controllo della circolazione stradale](#) (OOCCS-USTRA). L'art. 10a OCCS distingue tra etilometro precursore (ex art. 11 OCCS) ed etilometro probatorio (ex art. 11a OCCS). Mediante gli etilometri precursori vengono eseguite due misurazioni; se queste non differiscono più di 0.05 mg/l, il conducente del veicolo può riconoscere il valore tramite firma, ma solo se questo è pari o superiore a 0.25 e inferiore a 0.4 mg/l. Se queste condizioni non sono date, ovvero se il conducente ha valori etilometrici superiori a quelli citati – e quindi un riconoscimento tramite firma non è possibile – oppure se non riconosce il valore della misurazione, è necessario disporre di un accertamento con etilometro probatorio o tramite esame del sangue.

L'esame del sangue costituisce l'eccezione; dalla revisione dell'OCCS entrata in vigore nel 2016 la regola è infatti l'accertamento tramite etilometro probatorio, il quale ha un valore probatorio qualificato e non necessita del riconoscimento del conducente. L'art. 26 OOCCS-USTRA prevede che gli accertamenti fatti dall'autorità (valori etilometrici, tipo di prelievo, eccetera) siano accertati in un rapporto di polizia secondo l'allegato 2 della citata ordinanza, allegato che stabilisce quali dati devono essere riportati in quali casi. Gli etilometri precursori sono disposti in tutte le vetture della polizia, mentre i probatori di regola nelle principali sedi, poiché molto più ingombranti e di uso meno immediato; la loro accensione dura infatti da 10 a 30 minuti.

Per quanto concerne le sanzioni per la guida in stato di inattitudine e la violazione del divieto di guidare sotto l'influsso di alcol, si rimanda all'art. 91 LCStr.

6. *Gli etilometri precursori sottostanno all'obbligo di taratura? Se sì, chi è incaricato/rispettivamente autorizzato ad effettuare questo accertamento? Ogni quanto avviene? (indicare esattamente cosa prevedono: legge/ ordinanze/ regolamenti interni)*

Si precisa che gli etilometri sono strumenti di misurazione ai sensi della [Legge federale sulla metrologia](#) (LMetr); in quanto tali, devono soddisfare i requisiti essenziali di conformità durante l'intera durata di utilizzazione. La verifica, ovvero l'esame ufficiale di un singolo strumento di misurazione e l'attestazione che esso è conforme alle prescrizioni legali, è eseguita all'ammissione ordinaria sul mercato dall'Istituto federale di metrologia (METAS), momento in cui avviene anche la verifica iniziale eseguita dallo stesso METAS o da un laboratorio di verifica legittimato. Questi ultimi sono inoltre competenti per definire la procedura di verifica successiva, caso per caso, in funzione del tipo di strumento di misurazione, visti gli artt. 5-6 dell'[Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata](#) (OMAA) e l'allegato 2 numero 1 all'ordinanza medesima.

Non si parla dunque di taratura ma di verifica iniziale, cioè dei requisiti essenziali di conformità, e di verifica successiva che avviene annualmente. Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni in materia e in particolare all'art. 11a cpv. 3 e 4 dell'OOCCS-USTRA, all'[Ordinanza sugli strumenti di misurazione](#) (OStrM), all'OMAA e alle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

7. *È prevista la possibilità per l'automobilista di richiedere la prova della taratura dell'apparecchio dopo essere stato sottoposto al test tramite etilometro precursore? Se sì, a chi va rivolta la richiesta? Se no, quali sono le motivazioni?*

La verifica degli strumenti di misurazione è attestata mediante apposizione del bollo o della marcatura di verifica, del segno distintivo del competente ufficio di verifica e della data di scadenza (mese e anno) della validità della verifica. Si può quindi richiedere il controllo del bollo che attesta la conformità dell'apparecchio utilizzato. Giusta l'art. 55 cpv. 3 lett. c) LCStr, il conducente ha comunque la facoltà di chiedere l'esame del sangue.

8. *Come si può accertare con assoluta certezza se un determinato etilometro precursore è correttamente tarato? Esce una spia? Cosa deve fare un agente quando si accorge che l'etilometro in sua dotazione non è tarato? Può ancora usarlo?*

Si ribadisce che il punto in questione non è quello della taratura dell'apparecchio, bensì della sua verifica iniziale e successiva. La certificazione del METAS deve essere rinnovata annualmente; questo avviene sia tramite il certificato METAS cartaceo sia mediante il rispettivo bollo apposto sull'apparecchio. Come già specificato nella risposta alla domanda n. 6, la legge prevede che gli strumenti di misurazione immessi sul mercato debbano soddisfare i requisiti di conformità durante l'intera durata del loro impiego (art. 20 OStrM). L'art. 21 cpv. 1 OStrM prevede l'autoresponsabilizzazione dell'utilizzatore, il quale «*provvede affinché lo strumento di misurazione da lui utilizzato sia conforme ai requisiti legali e fa sì che le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione [...] siano eseguite*». Una misurazione fatta con un apparecchio con la certificazione METAS scaduta non ha valore legale, poiché in contrasto con quanto decretato dall'art. 20 OStrM.

Detto questo, nella vita non vi sono certezze assolute, ragion per cui è teoricamente immaginabile il malfunzionamento, all'insaputa dell'operatore, di un apparecchio inizialmente tarato in modo esatto e sottoposto con successo a tutte le successive e periodiche verifiche. In questa teorica eventualità, il conducente controllato ha il 50% di possibilità di ottenere una misurazione più favorevole rispetto alla realtà, ipotesi rispetto alla quale verosimilmente non vi saranno doglianze da parte sua; viceversa, il conducente che dovesse sospettare un malfunzionamento che lo penalizza ha per legge facoltà di chiedere l'esame del sangue, giusta l'art. 55 cpv. 3 lett. c) LCStr.

9. *Le variazioni climatiche (caldo/freddo) possono alterare il funzionamento degli etilometri precursori?*

La temperatura di esercizio indicata dal produttore va da -10 a +50 gradi.

10. *Sono stati usati degli etilometri precursori non tarati negli ultimi 3 anni? Se sì, indicare esattamente quanti controlli sono stati effettuati, dove, quando e le eventuali misure intraprese.*

Gli apparecchi in dotazione alla Polizia cantonale sono annualmente sottoposti a verifica successiva, giusta l'OMAA, e dispongono della certificazione METAS; non risultano pertanto casi di controlli effettuati con apparecchi non certificati.

11. *Le contravvenzioni e/o altre misure nei confronti un automobilista, se l'etilometro non è stato tarato entro i limiti temporali dati per legge, risultano valide?*

Giusta la LMetr e le relative ordinanze, hanno valenza legale soltanto le misurazioni effettuate con strumenti verificati, ovvero che soddisfino i requisiti essenziali alla loro immissione sul mercato e quelli relativi alla verifica successiva eseguita annualmente dal METAS o da un laboratorio di verifica legittimato. Nondimeno, riservati i limiti di diritto straordinari, le decisioni non impugnate tempestivamente davanti all'autorità superiore crescono formalmente in giudicato.

PASSALIA M., INTERPELLANTE - Ringrazio il Consigliere di Stato perché credo sia la prima volta che lo sento rispondere a un'interpellanza in maniera completa, e non a monosillabi. Le nostre numerose domande avevano veramente la finalità di togliere ai cittadini qualsiasi dubbio circa il funzionamento degli etilometri. Chiedo cortesemente di

poter ricevere il testo scritto delle risposte, perché non sono stato in grado sul momento di coglierne tutti i dettagli.

Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.